

Introduzione

Nel 1973 Massimo S. Giannini cercò di assegnare una definizione giuridica d'ambiente, come lui Postiglione ed altri; circa cinquant'anni dopo si è qui riuniti a cercare di comprendere come, e quanto rapidamente, attuare le misure necessarie per fare in modo che quel bene unitario, così come lo considerò la Corte costituzionale nel 1987, venga tramandato alle generazioni future. Quasi assurdo pensare che in cinquant'anni la popolazione mondiale sia arrivata ad 8 miliardi di individui, altrettanto assurdo pensare che l'idea di cambiare la rotta verso una sostenibilità completa sia arrivata solo in un momento storico in cui i danni ambientali commessi dalle generazioni passate sono tangibili, visibili e percettibili; e alla luce di ciò è ancor più impensabile che ad oggi vi siano pratiche aziendali volte a lucrare sull'unica soluzione percorribile all'essere umano: la sostenibilità. Le configurazioni statali sono cambiate, l'economia è cambiata e purtroppo anche l'unica roccia in grado, almeno fino ad ora, di ospitare vita. Questo lavoro non muoverà di certo nella direzione di sottolineare i problemi a cui l'umanità si è esposta, bensì vuole far comprendere quanto il ruolo delle amministrazioni diventa cruciale per assicurare un giusto, - inteso come giustizia - , flusso di risorse economiche e finanziarie verso quegli operatori che realmente hanno a cuore la salute ed il benessere delle forme di vita del pianeta e del pianeta stesso. Questa tesi infatti vuole far comprendere come le Autorità Amministrative indipendenti siano oggi indispensabili alla concreta realizzazione dello sviluppo sostenibile di cui tanto si sente parlare, si analizzerà in primo luogo la loro nascita, tra criticità e problemi definitivi, tra dibattiti giuridici in merito alla loro costituzionalità e in merito alle loro funzioni, fino ad arrivare ad un primo inquadramento delle loro funzioni nell'ambito della transizione ecologica. Ovviamente, non può mancare una panoramica generale delle “nuove fonti” in particolar modo l'introduzione nella Carta Costituzionale di nuovi interessi “giuridicamente rilevanti” o “costituzionalmente tutelati” come ambiente e generazioni future che entrano a pieno titolo e a pari merito nella vastità degli interessi che le Autorità Indipendenti sono chiamate a tutelare, alla stregua quindi, degli interessi del risparmiatore e dell'investitore; quasi come se per il legislatore sia giunta la consapevolezza che le attività economiche hanno un impatto reale sugli interessi di una vasta categoria di soggetti e non solo di coloro che ne hanno un più vicino contatto. Quando si parla di transizione (ecologica in questa sede) non si può non considerare il ruolo del PNRR come strumento idoneo a guidare

questo processo ed è per tale motivo che si è deciso di parlare anche di uno degli strumenti più utili alla concreta attuazione di una transizione ecologica a livello nazionale, uno strumento a detta del Presidente della Repubblica, Mattarella, più cospicuo del piano Marshall e altrettanto più strategico. Conclusasi la prima parte del lavoro si è deciso di entrare nel vivo dell'analisi, cercando di capire come "governare" quei fenomeni che rallentano la transizione ecologica, e che sono vere e proprie nemesi della sostenibilità. Il riferimento non poteva non essere rivolto al *greenwashing* e alle altre pratiche di facciata. Questo fenomeno è infatti una delle più grandi minacce della sostenibilità, non solo perché è figlio di una strumentalizzazione di un problema ormai cogente, ma perché diviene fonte di sfiducia per la collettività verso la transizione ecologica e verso i valori dello sviluppo sostenibile, e non è un caso, che il legislatore europeo negli ultimi anni ha lavorato, e sta lavorando, al fine di ridurre tutte quelle "asimmetrie informative" che fanno da nido a pratiche insostenibili, o sostenibili di facciata. Le Autorità Indipendenti diventano quindi i soggetti preposti a fare in modo che tutta questa sostenibilità "parlata" e "pubblicizzata" non vada a ledere gli interessi costituzionalmente rilevanti di investitori, di consumatori, dell'ambiente inteso come soggetto di diritto e delle generazioni future; proprio per tale motivo che si è quindi avvertita l'esigenza di inquadrare il ruolo della Consob e della Banca d'Italia nel neo-mondo della Finanza sostenibile. La trattazione non poteva però arrestarsi qua, perché il *greenwashing* è un fenomeno che, come si vedrà, ha caratteristiche insidiose e difficilmente rinvenibili, ed è per questo motivo che si è deciso di trattare alcuni casi pratici che hanno chiamato in gioco l'AGCM. Il caso Volkswagen e il caso San Benedetto sono infatti testimonianza di quanto la sostenibilità perda la sua credibilità qual ora venisse strumentalizzata. Anche il caso Ferragni/Balocco ne è una chiara dimostrazione. Dare la percezione di essere sostenibile, infatti, come si avrà modo di comprendere meglio in seguito, da un vantaggio alle imprese, di tipo reputazionali ed economici e le Autorità Indipendenti in funzione dei loro poteri discrezionali tecnici diventano perciò garanti della concorrenza nel mercato, ma anche garanti di quegli interessi che altrimenti rimarrebbero senza tutela alcuna, ossia, interessi dei consumatori, dei risparmiatori, dell'ambiente e delle generazioni future. Il problema quindi che si vuole risolvere è il seguente: Come possono, le autorità indipendenti, fronteggiare i fenomeni di *greenwashing*? Perché è indispensabile porre un freno a tutta questa pubblicità sostenibile infondata? E come si stanno muovendo le amministrazioni?

Capitolo 1: L'evoluzione del panorama amministrativo: dalle Autorità Amministrative indipendenti alla sostenibilità

Sommario: *1. La nascita delle autorità indipendenti: Il passaggio da uno Stato “interventista” ad uno “Stato regolatore”. - 1.1. Nascita autorità indipendenti in Italia e in Europa - 1.1.1. Le autorità indipendenti, natura, composizione e quadro normativo. - 1.1.2. Dibattito giuridico in merito alla legittimazione delle autorità Indipendenti. - 1.1.3. Autorità di vigilanza o di controllo? La differenza tra controllo e vigilanza, e definizione giuridica di vigilanza - 1.1.4. Il ruolo delle amministrazioni indipendenti tra transizione ecologica e sostenibilità: Cenni introduttivi. - 1.2. Le fonti giuridiche della sostenibilità - 1.2.1 Agenda 2030: Tra SNSvS e PNRR - 1.2.2. Il ruolo delle Autorità Amministrative indipendenti nel raggiungimento degli SDG's - 1.2.3. T.U.E, e T.F.U.E: La tutela ambientale e i suoi principi. - 1.2.4. La sostenibilità ambientale tra nozioni giuridiche di ambiente e revisione costituzionale dell'articolo 9 Cost. - 1.2.5. La revisione costituzionale dell'articolo 41 Cost.: tra Tassonomia verde e Geen Deal - 1.3. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. - 1.3.1 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come propulsore della transizione ecologica. - 1.3.2. La transizione ecologica nel PNRR. - 1.3.3. La transizione ecologica nella Pubblica Amministrazione.*

Premessa.

Il presente capitolo vuole assolvere il ruolo di inquadrare quello che è il mutamento nel panorama amministrativo a cui l'ordinamento ha assistito dall'introduzione delle Autorità amministrative indipendenti, in funzione del passaggio ad uno Stato Regolatore,¹ fino ad esaminare quello che secondo alcuni autori è oggi uno Stato ambiente². Nello svolgere questo compito si è deciso di procedere inquadrando in primo luogo la nascita di tali autorità e le loro funzioni, fino ad arrivare a discuterne i tratti più salienti in merito ai dibattiti sorti in ambito giuridico riguardo la loro legittimità e la loro costituzionalità,³ nonché il loro ruolo riconducibile o meno alla sfera della vigilanza o del controllo.⁴ Ovviamente, per rendere già da subito chiara la direzione dell'elaborato si è voluto sin dal primo paragrafo introdurre il ruolo delle Autorità Indipendenti nella

¹ Cfr. F. Tortorelli, *Intervento pubblico e attività economiche*, Cedam, 1992, p 2 e s.s., Cfr. anche, G. Iannantuoni, *Il ruolo strategico delle autorità di regolazione*, in *rivista della Corte dei conti*, *Le autorità amministrative indipendenti*, 2022, p. 1.

² Cfr. D. A. Pisani, *Tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile libertà di iniziativa economica privata nella recente revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana.*, Walter Kluwer, 2023, p. 232.

³ Cfr. M. Interlandi, *Autorità amministrative indipendenti*, in *Istituzioni di diritto amministrativo*, Giappichelli Editore, 2017, p. 82.

⁴ S. Tirelli, *La vigilanza sui mercati finanziari: tentativo di una definizione (I^a parte)*, 2013.

transizione ecologica,⁵ ormai al centro del dibattito politico ed economico, e si aggiunge, ormai al centro dell'interesse delle Autorità, chiamate a garantire la "giusta transizione ecologica" in funzione delle norme vigenti. Si è poi deciso di affrontare le Fonti giuridiche della sostenibilità soprattutto in virtù del recente mutamento in ambito legislativo costituzionale ed europeo. Si è infatti deciso di trattare la recente riforma costituzionale,⁶ partendo però dalla ricostruzione della nozione giuridica di ambiente⁷. Si è trattato ancor prima dell'Agenda 2030, della SNSvS e si è deciso di esaminare la recente riforma dell'art. 41 Cost. in relazione alla Tassonomia Verde e al Green Deal,⁸ strumenti ormai entrati a pieno titolo nel linguaggio accademico in materia di sostenibilità. Non sarebbe stato completo il lavoro senza accennare riflessioni in merito al PNRR e alle iniziative promosse dalle Autorità indipendenti per favorire un più rapido raggiungimento degli obiettivi in esso compresi⁹, senza però tralasciare la transizione che anche le P.A. tradizionali stanno affrontando, soffermandosi anche sul mutamento di strumenti

⁵ R. Rustichelli, L'autorità garante della concorrenza e del mercato: origini e prospettive, in *rivista della Corte dei conti, Le autorità amministrative indipendenti*, 2022, p. 63 e ss; Cfr. anche, Report from the Nordic competition authorities, Competition Policy and Green Growth

⁶ In particolare, Cfr. V. De Santis, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 Cost.*, in *Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*.

⁷ Cfr. M.S. Giannini, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1973, p. 15 ss; A. Postiglione, *Ambiente*, p. 54; P. Colasante, *La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e la complessa individuazione del legislatore competente*, in *Federalismi*, 2020, p. 126.

⁸ Cfr. A. Buonomo, *Green deal europeo e misure attuative nella prospettiva della transizione ecologica*, cap.7 in *trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, CEDAM, Wolters Kluwer, 2022, p. 349; Cfr. anche, V. De Santis, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art.41 Cost.* in *Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*; A.Sola, *Sostenibilità ambientale e Green New Deal: prime analisi in commento alla legge di bilancio 2020 in federalismi*. 2020, p. 446

⁹ Cfr. P. Cucumile, *I fondi strutturali e il PNRR a confronto*, In *diritto amministrativo rivista giuridica* 2022, Camera dei deputati, *Documentazione parlamentare, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*; A. De Filippo, *le pubbliche amministrazioni di fronte alle sfide del PNRR*, Walter Kluwer, p. 31. N.Lupo, *Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un nuovo procedimento euro-nazionale*, *federalismi. It*, p.4. Cfr. anche; F. Salomoni, *Piano Marshall, Recovery Found e il containment americano verso la Cina. Condizionalità, debito e potere*, in www.costituzionalimo.it, 2021, p.77. Cfr. S. Niccolai, *l'influenza del Pnrr dui processi di decisione politica*, in www.rivistaaic.it, 2022, p.232; F. Cintioli, *risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice*, in lamagistratura.it 2021; F. Giavazzi, *Quali modifiche al Pnrr*, in *La Repubblica*, 2022; P. La Selva, *il Pnrr greco*, in *Riv.trim. dir. Pub*, 2023, p. 620; G. Menegus, *La riforma della governance del Pnrr in Osservatorio Costituzionale, Ass.Ita. Costituzionalisti*, 6 giugno 2023, p.221; G. Trenta, *L'incidenza della governance del PNRR nei rapporti endogovernativi*, in federalismi.it, 7 febbraio 2024 p.182; B. Russo, *L'utilizzo dei fondi Pnrr tra crisi post pandemica e conflitto ucraino russo: quali i risultati raggiunti?* In *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2023, p.79

come la VIA che in un contesto ormai rapido nella sua evoluzione risultano essere indispensabili e prontamente efficaci.¹⁰

¹⁰ F. De Leonardis, *La transizione ecologica come sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Diritto amministrativo*, 2021, p.793; I.Agostinelli, *La semplificazione dei procedimenti ambientali: la VIA "fast track"*, Wolters Kluwer, 2021.

1. La nascita delle autorità indipendenti: Il passaggio da uno Stato “interventista” ad uno “Stato regolatore”, sino uno “Stato ambiente”.

L'attività economica è stata spesso una delle attività principali dello Stato, il quale nel corso del tempo ha assunto fisionomie diverse e metodologie d'intervento economico differenti, frutto, queste ultime, di opposte tendenze “liberiste” e “interventiste”. Volendo dare una definizione di intervento statale nell'economia, si può arrivare alla conclusione che l'intervento consiste in un'azione consapevole da parte dello Stato per deviare, e indirizzare le forze economiche sviluppando una forza di pressione tale da orientare e limitare le scelte a carico degli operatori privati¹¹. La *ratio* alla base della consapevolezza su citata risiede nella volontà, da parte dello Stato, di indirizzare le forze economiche nazionali verso il progresso sociale, tecnologico ed ecologico, aumentando di conseguenza il benessere collettivo, o anche, “benessere della comunità”¹². Lo Stato odierno assume una configurazione di “Stato regolatore”¹³, ossia, uno Stato ben diverso dallo Stato imprenditore presente fino all'ultima metà degli anni Ottanta del '900. Di fatti, l'esigenza di “alleggerire” la mano pubblica nell'economia nasce a seguito della caduta del muro di Berlino, con l'idea secondo la quale, la forte veste dirigistica e gestionale dello Stato interventista ostacolava la competitività del sistema economico, e per tale motivo nasceva la convinzione che uno Stato regolatore sarebbe in grado di guidare i processi crescenti di privatizzazione e di garantire sia l'attività dei privati sia la protezione di interessi diffusi¹⁴. Il passaggio da uno Stato interventista ad uno Stato liberale o “regolatore” si è dimostrato figlio di un'epoca e di un periodo storico connotato da forti cambiamenti. Di fatti, con il passaggio da una configurazione statale interventista, a sua volta dirigistica e imprenditoriale, ad una configurazione liberistica, connotata da recessione statale e privatizzazione, nasce anche l'esigenza di “vigilare” sull'economia e garantire l'uguaglianza sostanziale oltre che formale. In pratica, allo Stato veniva richiesto di non dover essere né imprenditore né proprietario, veniva altresì richiesto di non

¹¹ Cfr. F. Tortorelli, *Intervento pubblico e attività economiche*, Cedam, 1992. P.p 2 e s.s.

¹² G. Iannantuoni, *Il ruolo strategico delle autorità di regolazione*, in rivista della Corte dei conti, *Le autorità amministrative indipendenti*, 2022, p.1.

¹³ Cfr. A. La Spina e G. Majone *Lo Stato regolatore*, Bologna, Il Mulino, 2000, p.23, Secondo gli autori *l'attività regolatrice dello Stato inteso come Terzo super partes munito di poteri normativi e autoritativi, dal quale ci si attende un impiego di tali poteri efficace e pubblicamente giustificabile, in quanto sorretto da buone ragioni, risponde ad esigenze che appartengono a tutte le società politiche o almeno a tutte le società politiche liberal-democratiche, e non soltanto alle società occidentali odierne.*

¹⁴ Cfr. R. Gherardi, *Il cittadino e lo Stato: dallo Stato di diritto allo Stato regolatore*,

frenare né favorire l'attività imprenditoriale dei privati, assumendo quindi, un ruolo di garanzia affinché l'attività economica svolta dai privati potesse esercitarsi entro i limiti costituzionalmente previsti. Nasce così un nuovo "assetto strategico statale" dove un ruolo di fondamentale importanza è rivestito da nuove forme amministrative, differenti da quelle tradizionali, definite Autorità Amministrative Indipendenti che assolvono il compito di vigilare su determinati settori per fare in modo che gli interessi di un'ampia platea di "stakeholders" vengano tutelati al meglio. Oggi la platea di Stakeholders, come si avrà modo di chiarire ampiamente nel corso dei successivi paragrafi, risulta essere molto più estesa. Infatti, non ci si limita soltanto a considerare gli interessi delle generazioni presenti ma in virtù delle recenti riforme costituzionali degli artt. 9 e 41, la tutela dell'ambiente intesa in modo assolutistico, sotto la veste dell'art. 9 e in modo relativo, in funzione dell'art. 41¹⁵ arriva ad essere essenziale per la salvaguardia delle risorse naturali indispensabili per le generazioni future. Alcuni autori evidenziano che *questo nuovo assetto costituzionale rafforza significativamente il principio della sostenibilità*,¹⁶ il quale, come verrà spiegato più approfonditamente, inserito nel testo costituzionale avrebbe causato un più rapido della norma,¹⁷ quindi inserendo un *focus* sull'interrelazione tra la tutela ambientale e le generazioni future rimandando concettualmente allo sviluppo sostenibile, il legislatore ha inserito un principio fondamentale a cui *la legislazione futura si dovrà ispirare e a cui la legislazione passata si dovrà adeguare*.¹⁸ Si tratta di una riforma che non solo "segna un punto di svolta nella dogmatica costituzionale", che "provoca un sicuro cambiamento nella nostra forma di Stato" e che "permette di segnare un prima e un dopo"¹⁹. Questo nuovo assetto, che investe a pieno titolo la forma di Stato attuale, attraverso la modifica dell'art. 9, secondo Bifulco, permette di ragionare in termini di *Stato per l'ambiente* o *Stato ambientale*.²⁰ L'autore sostiene quindi che lo Stato abbia il

¹⁵ Cfr. V. De Santis, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art.41 Cost.* in *Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*.

¹⁶ Cit. L. Bartolucci, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, in *Quaderni costituzionali rassegna*, 2022, p. 37.

¹⁷ Cfr. R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it*, p. 5.

¹⁸ Cit. L. Bartolucci, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, in *Quaderni costituzionali rassegna*, 2022, p. 37.

¹⁹ Idem, spec. in nota da 32 a 34.

²⁰ Cfr. R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it*, p. 5. *L'autore a sostegno della sua tesi presenta diversi elementi*,

compito di assolvere un ruolo regolatorio in merito alle dimensioni *hippo*,²¹ ossia, le dimensioni alla base dell'origine antropica dell'estinzione. Lo Stato "ambientale" ha quindi il ruolo di regolare in modo rilevante l'attività trasformativa dell'uomo in merito all:

- **H- *habitat*:**
- **I – *Invasive species*.**
- **P - *pollution***
- **P - *popilation***
- **O - *overharvesting***²².

tra cui: Come il paesaggio determina la nostra cultura (riprendendo ancora Predieri), così l'ambiente determina la qualità della nostra esistenza. La nuova formalizzazione costituzionale provoca un sicuro cambiamento nella nostra forma di Stato. A somiglianza di quanto è accaduto per gli altri principi fondamentali, che hanno contribuito a determinare la configurazione dello Stato con le categorie dello Stato di diritto, dello Stato democratico, dello Stato pluralistico, dello Stato di cultura, così la modifica all'art. 9 Cost. implica una forma nuova e ulteriore della Repubblica, che permette di ragionare di Stato per l'ambiente o Stato ambientale. Nella consapevolezza che esso è la forma della nostra esistenza, l'art. 9 Cost. fa assurgere l'ambiente a presupposto esistenziale dello stesso ordinamento, rinnovando innovativamente quella tradizione pubblicistica che nel territorio vede uno dei fattori costitutivi dello Stato.

²¹ Cfr. R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it*, p. 6 riprende il termine coniato dall' etnomologo E.O. Wilson, *The Future of Life*, 2002.

²² Cfr. E.O. Wilson, *The Future of Life*, 2002.

1.1. Nascita autorità indipendenti in Italia e in Europa

Questo modello amministrativo che permette una tutela di determinati settori ha origini storiche risalenti al XIX secolo, quando nascono negli Stati Uniti d’America le c.d. *Authorities*. Per la precisione, a ridosso del 1865 e del 1900 si assistette alla nascita di commissioni di regolamentazione indipendenti. Il Congresso creò queste agenzie per fissare le tariffe e mettere ordine nella concorrenza del settore. La prima di queste agenzie di regolamentazione economica è stata la Commerce Regulatory Commission, che si occupava di trasporti terrestri e di ferrovie, istituita, nell’intento del legislatore, come autorità di tutela degli utenti delle compagnie ferroviarie, dei passeggeri e di coloro che fanno circolare le proprie merci sopra quei convogli.²³ Fondata nel 1887, tale autorità nasce in risposta alle accuse secondo cui agricoltori e commercianti erano costretti a pagare tariffe ferroviarie esorbitanti per spedire i loro prodotti al mercato. Bisogna altresì sottolineare che già dalla nascita delle *authorities* il pensiero prevalente era che queste avrebbero apportato maggiore competenza e specializzazione operando in un ambiente imparziale e apolitico.²⁴ Il fenomeno espansivo delle autorità indipendenti oltreoceano sbarca anche in Europa, più precisamente in Francia, dove nel 1967 nasce la Commission des opérations de bourse. In Italia il percorso delle autorità indipendenti è stato più tardivo, infatti, la prima autorità indipendente è stata la CONSOB, ovvero, la Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa istituita con D.L. 95/1974 poi convertito in legge nello stesso anno, ossia, L.216/1974. Dagli anni ’90 in poi l’Italia assiste alla nascita di autorità quali: AGCM, istituita con Legge 10 ottobre 1990, n. 287, il Garante per la protezione dei dati personali con la legge n. 675 del 1996, l’AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – istituita con legge n. 249 nel 1997, L’IVASS, istituito con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 e tra le altre l’ANAC, ossia, l’Autorità nazionale anticorruzione, istituita dal D.L. n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, che ha unificato la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Alla base della proliferazione delle su menzionate autorità vi è però un importante “*imput*” proveniente dall’Unione Europea. Di fatti, a partire dal 1989, con la caduta del

²³ Cfr. M. D’alberti, *il valore dell’indipendenza*. Astrid, p. 1

²⁴ *Center For Effective Governement*.

muro di Berlino si aprirono nuovi scenari, che, se da un lato incentivavano l'innovazione tecnologica e aprivano le porte ad un mercato Globale, dall'altro fecero tornare in auge anche le convinzioni neoclassiche secondo le quali il mercato "lasciato a sé stesso" fosse in grado di tornare in equilibrio in maniera del tutto autonoma. La corrente liberista diventa così padrona di quel periodo storico e viene sempre più richiesto ai poteri pubblici di divenire recessivi. Questa volontà "liberista" può essere desunta anche nel T.F.U.E, nel quale, all'articolo 107 vengono "vietati" seppur in modo relativo, gli aiuti di Stato. Questo articolo è di fondamentale importanza se si vuol contestualizzare il ruolo statale nell'economia odierna, di fatti, se prima lo Stato imprenditore era il nucleo dell'economia degli stati membri, oggi, quella forma statale si è tramutata in uno "Stato regolatore"²⁵, la cui attività principale, è quella di coordinamento settori principali (energia, trasporto..) e dove, l'intervento delle istituzioni, è limitato a realizzare le condizioni più opportune per migliorarne produttività e competitività all'interno del sistema economico²⁶. La stessa UE nell'articolo 107 rimarca questa funzione statale regolatrice e fornisce una definizione di aiuto di Stato, cioè:

“Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti”.

Come può essere desunto viene sottolineato il carattere benefico dell'aiuto statale nei confronti delle imprese usufruenti dello stesso, questa condizione di "vantaggio"²⁷ viene ripresa successivamente con un focus pronunciato a livello

²⁵ Cfr. E. Borgonovi, F. Longo, G. Fattore, *Management delle Istituzioni Pubbliche*. Milano, 2016, pp. 10 ss.

²⁶ Cfr. L. Orlando, *Genesi delle autorità amministrative indipendenti: Natura e funzioni principali*, in *Il giornale di diritto amministrativo*, p.4. Cfr. R.Bin, G. Pitruzzella, *Le fonti del diritto*. Torino, 2009, p. 237.

²⁷ Cfr. F. Rossi Dal Pozzo, *Aiuti di Stato e stato di emergenza tra solidarietà e condizionalità*, in *rivista eurojus.it*, p. 67. si veda anche S. Mezzacapo, *Lo speciale regime giuridico temporaneo UE applicabile agli Aiuti di Stato in risposta all'emergenza economico-sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 in Bilancio, comunità e persona*, p.118. Entrambi gli autori esaminano la questione del vantaggio economico in relazione agli aiuti di Stato in merito al verificarsi di eventi esogeni e macro-ambientali, quali la Pandemia Covid-19. Facendo comprendere l'importanza del rispetto del principio, *level playing field*. Sul tema dei soggetti terzi lesi dall'erogazione degli aiuti di Stato concessi all'impresa beneficiaria, Cfr. D. Gallo, *Aiuti di Stato e risarcimento del danno*, in *rivista eurojus.it*, 2019, p.83 e ss. Il quale fa riflettere sul tema affermando che: *Soggetto terzo potrebbe anche essere il creditore, non già del beneficiario, bensì dell'impresa concorrente che abbia dovuto cessare la propria attività in ragione dell'indebito vantaggio concesso al beneficiario dell'aiuto.*